



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO N. 6 DEL 23/12/2022

OGGETTO:

Decreto di nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Anni 2023-2024-2025

IL SINDACO

Premesso:

- che il decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro prevede la presenza, in ogni luogo di lavoro, di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che provveda agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, al fine di rendere sicuri e salubri gli ambienti di lavoro e le attrezzature e strumenti mediante i quali il lavoro viene svolto;
- che lo stesso decreto legislativo 81/2008 prevede la necessità di individuazione della figura del medico competente, che provveda alla sorveglianza sanitaria dei luoghi di lavoro e dei dipendenti, al fine di adottare tutte le precauzioni necessarie alla tutela della salute dei lavoratori, ed a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 81/2008 – Sez. V – “Sorveglianza sanitaria”;
- che ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 81/2008 la nomina del medico competente deve essere effettuata dal datore di lavoro;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 81/2008, che definisce le competenze ed i compiti del medico competente:

“1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla

attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.

L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Dato atto che occorre provvedere alla nomina del Medico Competente per gli anni 2023-2024-2025;

Evidenziato che la figura del datore di lavoro si identifica, per questo Ente, con la figura del legale rappresentante come precisato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 28/05/2003 ed è pertanto attribuibile al Sindaco il potere discrezionale e la competenza a nominare il medico competente;

Precisato che il dott. Antonica Gabriele risulta in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di conferire l'incarico per il servizio di medico competente al dott. Antonica Gabriele per lo svolgimento dei compiti e delle competenze previste dall'art. 25 del decreto legislativo 81/2008, a tutela della salute dei lavoratori del comune di Torre Pellice, per gli anni 2023-2024 e 2025;

DECRETA

- 1) Di nominare, per gli anni 2023-2024-2025, quale Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il dott. Antonica Gabriele di Pinerolo, con studio in Pinerolo Via F. G. Bona 15;
- 2) Di dare atto che i compiti del citato medico consistono nella sorveglianza sanitaria del personale dipendente del comune di Torre Pellice, conformemente a quanto previsto dall'art. 25 del succitato Decreto;
- 3) Di demandare l'approvazione del preventivo di spesa e il conseguente impegno al Responsabile dei Servizi Generali;
- 4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SINDACO
(Marco Cugno)